

# **DECRETO «RILANCIO»**

**DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020**

**APPROFONDIMENTO N° 3.**

**REDDITO DI EMERGENZA E INDENNITA'**

20 MAGGIO 2020

**EPICA**

● Esperienze Professionali Integrate  
● Commercialisti e Avvocati

# INTRODUZIONE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto «**Decreto Rilancio**», D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che introduce una serie di provvedimenti in *materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*.

Il Decreto – in particolare e tra le altre – contiene misure in tema di:

1. **Salute e sicurezza** (Titolo I del Decreto);
2. **Sostegno alle imprese e all'economia** (Titolo II del Decreto);
3. **Lavoro e politiche sociali** (Titolo III del Decreto);
4. **Fisco e tributi** (Titolo VI del Decreto).

Di seguito una panoramica delle principali misure di cui al precedente punto 3, con riferimento al «Reddito di Emergenza» e alle «Indennità».

## I. REDDITO DI EMERGENZA (ART. 82)

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, identificati secondo le caratteristiche che seguono, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato **Reddito di emergenza** (di seguito "**Rem**").

### I) Soggetti a cui è riconosciuto il Rem:

Il Rem è riconosciuto ai **nuclei familiari** in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti **requisiti**:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al successivo punto 3);
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem il nucleo familiare, il reddito familiare e il patrimonio immobiliare è definito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

## SEGUE:

### **2) Soggetti a cui non è riconosciuto il Rem:**

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità (“600 Euro”) di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto Cura Italia, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo Decreto ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del Decreto in commento (vedi oltre).

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al successivo punto 3);
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza, ovvero le misure aventi finalità analoghe.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

## SEGUE:

### 3) Importo del Rem:

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a **400 euro**, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a **800 euro**, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

### 4) come fare per ottenere il Rem:

Il Rem è riconosciuto ed erogato **INPS** previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso **CAF** e presso gli istituti di **patronato**.

Le domande per il Rem sono presentate **entro il termine del mese di giugno 2020** e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al punto c).

**NB:** Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

## 2. NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 84)

L'Art. 84 del Decreto stabilisce una serie di **nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza sanitaria**.

In particolare:

**1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del Decreto Cura Italia - LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - la medesima indennità pari a 600 Euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.**

**2. Ai LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA ATTIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.**

A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra.

## SEGUE:

**3.** Ai **LAVORATORI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di **maggio 2020** pari a **1000 Euro**.

**4.** Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del Decreto Cura Italia – **LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO** - la medesima indennità pari a 600 Euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

**5.** Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 Decreto Cura Italia – **DIPENDENTI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI** - la medesima indennità pari a 600 Euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. *La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.*

## SEGUE:

**6.** Ai **LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 Euro.

*La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto.*

**7.** Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del Decreto Cura Italia – **LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO A TEMPO DETERMINATO** - la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.



## SEGUE:

**8.** E' riconosciuta un'indennità per i mesi di **aprile e maggio**, pari a **600 Euro** per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti punti:

a) **LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI APPARTENENTI A SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) **LAVORATORI INTERMITTENTI** (di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) **LAVORATORI AUTONOMI, PRIVI DI PARTITA IVA, NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE**, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di **CONTRATTI AUTONOMI OCCASIONALI** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) **INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

**NB** I soggetti di cui al punto 8, alla data di presentazione della domanda, **non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:** a) **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;** b) **titolari di pensione.**

## SEGUE:

**9.** Ai **LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO** – a determinate condizioni - è erogata una indennità di **600 Euro** per ciascuno dei mesi di **aprile e maggio 2020**; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non hanno diritto all'indennità di cui sopra i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del Decreto.

### Disposizioni comuni:

Le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'**INPS**, previa domanda.

Ai lavoratori nelle condizioni di ottenere le indennità di cui sopra, appartenenti a nuclei familiari già percettori del **reddito di cittadinanza**, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità predetta, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Inoltre, le indennità di cui sopra non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.

**Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto Cura Italia relativa al mese di marzo 2020.**

Infine: (A) ai sensi dell'Art. 75 del Decreto le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Cura Italia sono **cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; (B) ai sensi dell'Art. 86 del Decreto le indennità di cui agli articoli 84 (di cui sopra) e 85 (vedi punto successivo) non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del Decreto Cura Italia. Le suddette indennità sono però cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

### 3. INDENNITA' PER I LAVORATORI DOMESTICI (ART. 85)

Ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e riconosciuta, **per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.**

L'indennità suddetta:

- È riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro;
- non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto 17 marzo 2020 n. 18, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo Decreto, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto (vedi slide precedenti);
- non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103 del Decreto (soggetti che beneficiano della sanatoria per emersione dei rapporti di lavoro);
- non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del Decreto (vedi slide precedenti) ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime.
- non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

L'indennità **non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/86.**

L'indennità di cui al presente articolo è **erogata dall'INPS** in unica soluzione, previa domanda.

**Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Per la preparazione di queste *slides* hanno collaborato i **Dottori Lorenzo Gassa e Diego Cavaliere.**

I Professionisti, i dipendenti ed i Collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento necessario.

**Studio EPICA** | Esperienze Professionali Integrate Commercialisti e Avvocati

**Treviso - Via Terraglio n. 68/A, 31100 | Tel: +39 0422- 402201 | Fax: +39 0422 - 402201**

**Venezia Mestre - Piazzale Leonardo da Vinci n. 8/D, 30172 | Tel: +39 041- 0986028**

**Vicenza - Via Ermes Jacchia n. 18, 36100 | Tel: +39 0444- 546364**

**Montebelluna - Via Salvo D'Acquisto n. 10, 31044 | Tel: +39 0423- 370861**

**Udine - Via Antonio Marangoni n. 56, 33100 |**